

## **Città metropolitana di Bologna**

### **ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO**

L'anno 2018, il giorno diciotto Aprile, alle ore 12:20 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

**ATTO N.82 - I.P. 870/2018 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.8.0.0/9/2017**

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Comune di Casalecchio di Reno. Procedura di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) dell'Area 6 Bazzanese Nuova, avviata con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 6.04.2017. Formulazione di osservazioni ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.R. n. 20/2000 ed espressione delle valutazioni ambientali sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017.

# Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale  
U.O. Amministrativa e Organizzativa

## Oggetto:

Comune di Casalecchio di Reno. Procedura di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) dell'Area 6 Bazzanese Nuova, avviata con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 6.04.2017. Formulazione di osservazioni ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.R. n. 20/2000 ed espressione delle valutazioni ambientali sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017.

## IL SINDACO METROPOLITANO

### **Decisione:**

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna<sup>1</sup>, le *osservazioni*<sup>2</sup> in merito al Piano Urbanistico Attuativo (PUA)<sup>3</sup> dell'Area 6 “Bazzanese Nuova”, con procedura di approvazione avviata dal Comune di Casalecchio di Reno con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 6.04.2017, sulla base delle considerazioni contenute nella *Relazione istruttoria*<sup>4</sup> predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica ed allegata al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito indicati:

#### **Osservazione n. 1**, relativa alle *funzioni residenziali*:

“Si chiede di escludere la possibilità di realizzare nuovi insediamenti residenziali, in coerenza con quanto indicato nell'Accordo Territoriale sottoscritto”;

#### **Osservazione n. 2**, relativa alla *sostenibilità ambientale*:

“Si chiede di recepire nella Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) le

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 dello Statuto vigente dell'Ente.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 35, comma 4, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., la Città metropolitana di Bologna, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del Piano Urbanistico Attuativo (PUA), può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore.

In base a quanto previsto ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. c), L.R. n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, i Comuni possono completare, dalla data di entrata in vigore di quest'ultima legge regionale e fino alla scadenza del termine perentorio stabilito per l'avvio del procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), il procedimento di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art. 31, L.R. n. 20/2000, avviato prima della data di entrata in vigore della L.R. n. 24/2017.

Si applica pertanto al procedimento di approvazione del PUA in esame la disciplina prevista ai sensi dell'art. 35, L.R. n. 20/2000.

<sup>3</sup> I PUA sono gli strumenti urbanistici di dettaglio istituiti per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal Piano Operativo Comunale (POC) qualora esso stesso non ne assuma i contenuti. Si richiama l'art. 31, L.R. n. 20/2000 che definisce i contenuti dei piani attuativi.

<sup>4</sup> P.G. n. 20245 del 12.04.2018 – Fasc. 8.2.2.8/9/2017.

considerazioni richiamate nella Relazione istruttoria, con particolare riferimento alla mobilità, al rumore ed alla tutela delle acque sotterranee”;

**Osservazione n. 3**, relativa allo *standard di parcheggi pubblici*:

“Si chiede di portare a coerenza le indicazioni del PUA in merito alla quantità di parcheggi pubblici da cedere, con adeguata motivazione”;

2. *esprime* inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*<sup>5</sup> sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale nonché della *proposta di parere motivato fornita da ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC)* di Bologna<sup>6</sup>, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei termini di seguito indicati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, **la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT, condizionata** al recepimento delle osservazioni sopra esposte, del parere formulato in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “*proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale*” (di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) di Bologna, allegata alla Relazione istruttoria. Si ricorda inoltre che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la valutazione ambientale strategica comprende anche il *monitoraggio*, che assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Piani approvati e la verifica del raggiungimento

<sup>5</sup> Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L'art. 5 “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”, L.R. n. 20/2000, prevede la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei piani medesimi. Lo stesso art. 5, comma 7, prevede che la valutazione ambientale sia espressa, per quanto riguarda i PUA, nell'ambito delle osservazioni al piano adottato, di cui all'art. 35, comma 4, previa acquisizione delle osservazioni presentate. A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 24/2017, la valutazione ambientale viene disciplinata dalle previsioni di cui agli artt. 18 e 19.

<sup>6</sup> Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 20227 del 12.04.2018 – Rif.to Pratica n. 10552/2018. Si richiamano le disposizioni riguardanti i procedimenti in materia ambientale dei Piani Urbanistici Comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”. In riferimento a quanto previsto dalla suddetta Direttiva, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La Struttura ARPAE SAC, entro il termine ordinario di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 vigente.

degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi ed adottare le opportune misure correttive. E' quindi necessario dare atto di tali contenuti nel piano di monitoraggio”;

3. rilascia il *parere di competenza in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*<sup>7</sup>, predisposto dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile<sup>8</sup> ed allegato alla suddetta Relazione istruttoria;
4. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Casalecchio di Reno affinché esso provveda, in sede di approvazione del Piano in oggetto, ad adeguarsi al contenuto delle osservazioni formulate, ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate<sup>9</sup>;
5. segnala inoltre gli adempimenti previsti dalla Direttiva approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016<sup>10</sup>, in merito alla informazione sulla decisione della valutazione ambientale, secondo cui il Comune, in qualità di Autorità procedente, è chiamato a trasmettere la Dichiarazione di sintesi ed il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana, che provvederà alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente al Parere motivato;
6. dispone infine la pubblicazione del presente provvedimento sul BURERT, quale adempimento della Città metropolitana previsto ai sensi della suddetta Direttiva regionale<sup>11</sup>.

### **Motivazione:**

Il Comune di Casalecchio di Reno è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e del Piano Operativo Comunale (POC), quali strumenti di pianificazione urbanistica approvati ai sensi della vigente L.R. n. 20/2000.

Il suddetto Comune ha avviato, con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 6.04.2017, il procedimento di approvazione del PUA relativo all'Area 6 “Bazzanese Nuova”, dandone

---

<sup>7</sup> Registrato agli atti con P.G. n. 20991 del 16.04.2018. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

<sup>8</sup> Sulla base di una collaborazione interistituzionale attivata temporaneamente dalla Città metropolitana con la Regione Emilia-Romagna, per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio di detto parere.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.R. n. 20/2000.

<sup>10</sup> Detta deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, al punto 10 “Informazione sulla decisione” dell'All. B1, prevede che l'Autorità procedente pubblichi sul proprio sito web il Parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio. L'Autorità procedente trasmette la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana di Bologna, che dovrà provvedere alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente alla pubblicazione del Parere motivato.

<sup>11</sup> Vedasi Allegato B1, punto 8 “Decisione – Parere motivato di Valutazione Ambientale”.

comunicazione alla Città metropolitana di Bologna con nota Prot. n. 18810 del 6.06.2017<sup>12</sup> e rendendo disponibile informaticamente la relativa documentazione costitutiva.

Lo strumento attuativo in oggetto riguarda la variazione di un Piano Particolareggiato relativo all'Area 6 – Bazzanese Nuova, approvato dal Comune di Casalecchio di Reno con delibera del Consiglio n. 132 del 02/12/2004.

Lo strumento previgente prevedeva il completamento dell'ambito mediante la realizzazione di edifici manifatturiero-artigianali, stazione di servizio ed attrezzature nonché pubblici esercizi. Conseguentemente alla realizzazione di parte delle previsioni, viene proposta l'attuale variante che riguarda il residuo del Piano Particolareggiato individuato dal PSC vigente come TUM 2.2 "ambiti in corso di trasformazione", mediante l'ampliamento della stazione di servizio attualmente esistente in Via Margotti 2/4, oltre alla realizzazione di due nuovi edifici all'interno di due lotti limitrofi della medesima proprietà, rispettivamente ad uso prevalente per officina ed uffici.

Il Comune ha successivamente inoltrato alla Città metropolitana, con comunicazione Prot. n. 6264 del 21.02.2018<sup>13</sup> la documentazione integrativa richiesta a corredo degli elaborati costitutivi del PUA in oggetto, per gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.R. n. 20/2000.

In data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la L.R. 21.12.2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" che, in base alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. b), consente ai Comuni di completare il procedimento di approvazione relativo ad alcune tipologie di strumenti urbanistici in corso, adottati prima dell'entrata in vigore della medesima L.R. n. 24/2017, quali i PUA di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art. 31, L.R. n. 20/2000, mediante il ricorso alla normativa previgente.

La conclusione del procedimento di approvazione del PUA in esame è pertanto prevista ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, L.R. n. 20/2000.

A seguito dell'acquisizione della documentazione integrativa, la Città metropolitana di Bologna ha provveduto, con comunicazione del Servizio Pianificazione Urbanistica Prot. n. 12961 del 6.03.2018, ad avviare il procedimento amministrativo di formulazione di osservazioni, della durata di sessanta giorni, con decorrenza dei termini dal 21 febbraio 2018, quale data di arrivo della suddetta documentazione e con scadenza prevista entro il giorno 23 aprile 2018.

Entro tale data di conclusione del procedimento, la Città metropolitana di Bologna è chiamata

---

<sup>12</sup> Acquisita agli atti della Città metropolitana con P.G. n. 37916 del 16.06.2017.

<sup>13</sup> Raccolta in atti con P.G. n. 10188 del 21.02.2018.

a formulare eventuali osservazioni rispetto alle quali il Comune è tenuto ad adeguarsi, ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Essa è inoltre tenuta ad esprimere le determinazioni previste in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed il parere di competenza in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

In considerazione dei termini previsti per la conclusione del procedimento amministrativo in oggetto, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ha esaminato il Piano urbanistico in oggetto, anche in rapporto alle vigenti norme del PTCP ed ha predisposto la Relazione istruttoria<sup>14</sup>, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nella quale vengono formulate alcune osservazioni sui contenuti della proposta, nei termini indicati nella parte decisoria del presente provvedimento.

Vengono inoltre espresse le valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valsat, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da ARPAE – SAC nella *proposta di parere motivato*<sup>15</sup>, allegata alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che, ai fini delle suddette valutazioni ambientali, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC, in base alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016 *“Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”*.

In relazione alle verifiche di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale del territorio, da effettuare nell'ambito del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, la Città metropolitana ha attivato la temporanea collaborazione con il Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che, esaminata la documentazione geologica prodotta a corredo del Piano in oggetto, ha predisposto l'apposito Parere<sup>16</sup>, allegato alla suddetta Relazione istruttoria.

Per tutto quanto sopra richiamato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Casalecchio di Reno, per la conclusione del procedimento urbanistico.

---

<sup>14</sup>P.G. n. 20245 del 12.04.2018.

<sup>15</sup> Registrata in atti con P.G. n. 20227 del 12.04.2018 – Rif.to Pratica n. 10552/2018.

<sup>16</sup> Registrato in atti con P.G. n. 20991 del 16.04.2018.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33<sup>17</sup>, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito<sup>18</sup> agli atti il parere della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

### **Allegati:**

- Allegato n. 1 così costituito:

“Relazione istruttoria” (P.G. n. 20245 del 12.04.2018), corredata dalla proposta di Parere motivato fornita da ARPAE – SAC (P.G. n. 20227 del 12.04.2018), nonché dal Parere espresso in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (P.G. n. 20991 del 16.04.2018).

Il Sindaco Metropolitano  
VIRGINIO MEROLA

---

<sup>17</sup>L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

*omissis*

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

*omissis*

<sup>18</sup>Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).